



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2 maggio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 31

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. PERUGIA** avverso l'ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Juventus del 7/4/02 – C.U. n. 318 del 9/4/02).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Perugia la sanzione della ammenda di € 40.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Perugia-Juventus del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe infondata e ingiustificatamente afflittiva, in primo luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società e, in secondo luogo, perché il comportamento dei tifosi sarebbe stato provocato da una condotta non corretta di un calciatore della squadra avversaria.

#### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato sul terreno di giuoco, nei pressi dell'Arbitro, un bastone in legno ed un gran numero di monete ed accendini; in secondo luogo, hanno lanciato contro il portiere avversario un pesante bullone in ferro, di diametro superiore ai 10 cm., che cadeva a pochissima distanza dal calciatore; in terzo luogo, hanno effettuato un fitto lancio contro il medesimo calciatore

di oggetti vari tra i quali una lunga asta di bandiera, bottiglie in plastica, due sassi di significative dimensioni, monete, un bastone in legno, provocando così anche l'interruzione del giuoco per tre minuti; infine, hanno tentato di raggiungere con finalità aggressive i tifosi avversari, sistemati in altro settore dello stadio, così rendendo necessario un intervento dei poliziotti in servizio, taluni dei quali riportavano contusioni nella circostanza.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili essendosi concretati, tra l'altro, nel reiterato lancio di oggetti contundenti (in particolare un bullone di notevoli dimensioni) che se avessero colpito uno dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro gravi lesioni personali. Tuttavia, mentre non sussistono i presupposti per l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 11, comma 6, ritiene la Commissione che, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva, la sanzione pecuniaria possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, con esclusione della diffida, tenuto conto dell'orientamento degli organi della giustizia sportiva in analoghe fattispecie, nonché delle documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti. Non vi sono invece i presupposti per attribuire valore di provocazione al comportamento tenuto in campo dal portiere della squadra ospite.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €35.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. VERONA** avverso l'ammenda di €12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di €12.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, previa acquisizione di un supplemento di rapporto dell'arbitro, la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la maggior parte del pubblico si sarebbe dissociata dal comportamento dei tifosi che intonavano i cori oltraggiosi; in secondo luogo, che comunque, vi sarebbe stata una provocazione; infine, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, le possibilità di vigilanza e di intervento da parte della Società sono ridotte.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in quattro occasioni distinte, hanno intonato cori caratterizzati da in equivoco contenuto razzistico.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, ai sensi dell'art. 10 comma 2 C.G.S., in considerazione della ricorrente ripetizione, per tutto il corso del campionato, da parte di sostenitori della Società di condotte simili e tenuto conto sia della circostanza che si trattava di gara giocata in trasferta, sia delle documentate iniziative poste in essere dalla Soc. Verona per prevenire tali comportamenti.

Le argomentazioni difensive concernenti la presunta dissociazione della maggior parte del pubblico e la presunta provocazione non trovano riscontro negli atti ufficiali e, in particolare, nel supplemento di referto reso a questa Commissione dal quarto ufficiale di gara.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo, della Soc. MESSINA** avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Messina del 7/4/02 – C.U. n. 319 del 9/4/02).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 15.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Messina del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe determinato alcuna situazione di reale pericolo e che, comunque, esso sarebbe stato di modesta entità; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe non proporzionata rispetto casi analoghi; in terzo luogo, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, le possibilità di vigilanza e di intervento da parte della Società sarebbero ridotte; infine, che non sarebbe possibile addebitare l'episodio del lancio del fumogeno ai sostenitori messinesi.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, hanno lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso in un settore vuoto degli spalti; in secondo luogo, hanno fatto esplodere un petardo nel fossato sottostante una curva; in terzo luogo, hanno lanciato un bengala che cadeva in un settore degli spalti occupato da persone, alcune delle quali erano sfiorate dal fumogeno stesso; infine, hanno, sia nel primo che nel secondo tempo, lanciato fumogeni all'interno del recinto di giuoco.

Per quanto attiene all'episodio del lancio del fumogeno in particolare, non possono sorgere dubbi sulla responsabilità dei sostenitori messinesi in considerazione della precisa indicazione contenuta negli atti ufficiali.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che si trattava di gara giocata in trasferta.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €12.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo, della Soc. SALERNITANA** avverso l'ammenda di €8.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Empoli del 12/4/02 – C.U. n. 327 del 16/4/02).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di €8.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Empoli del 16/4/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe determinato alcuna situazione di reale pericolo, né l'interruzione della gara e, in secondo luogo, che i cori ingiuriosi sarebbero stati estremamente limitati e circoscritti.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è/non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, più volte durante la gara, hanno lanciato sul terreno bottiglie in plastica e monete; in secondo luogo, hanno lanciato verso i calciatori avversari alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua; in terzo luogo, hanno intonato cori ingiuriosi nei confronti dei calciatori avversari; infine, hanno lanciato una bottiglia in plastica vuota che cadeva vicino all'Arbitro.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Claudio Franchini*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MAGGIO 2002

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL V. PRESIDENTE VICARIO  
*Adriano Galliani*